



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CHIETI Sezione 1, riunita in udienza il 18/04/2023 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:

RIVIEZZO CIRO, Presidente

GIALLORETO GIUSEPPE, Relatore

FERRARO RAFFAELE, Giudice

in data 18/04/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 339/2022 depositato il 09/09/2022

proposto da

[REDACTED] p.a. A Socio Unico - [REDACTED]

Difeso da

[REDACTED] - [REDACTED]

Rappresentato da

[REDACTED]

Rappresentante difeso da

[REDACTED] - [REDACTED]

ed elettivamente domiciliato presso [REDACTED]

contro

Consorzio [REDACTED]

Difeso da

[REDACTED]
[REDACTED]

ed elettivamente domiciliato presso [REDACTED]

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVV. NOTIFICA n. [REDACTED] IMPOSTA CONCESSIONI STATALI 2020

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

CONCLUSIONI

Per la ricorrente [REDACTED] S.P.A.: annullare il gravato atto; con vittoria delle spese;

Per il resistente [REDACTED] rigettare il ricorso; con vittoria delle spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Oggetto del ricorso.

In data 16/03/2022 il Consorzio [REDACTED] ha notificato alla ricorrente l'avviso di notifica n. [REDACTED] con il quale ha richiesto il pagamento della somma di € 2.860,66 a titolo di contributo consortile extra-agricolo nel Comune di [REDACTED] relativo all'annualità 2020, oltre a quella di € 14,17 a titolo di spese di gestione avviso precedente.

Avverso il suindicato avviso di notifica ha proposto ricorso la [REDACTED] S.p.A.

Parte ricorrente ha concluso nei sensi trascritti in epigrafe.

§

2.- Motivi del ricorso.

Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:

2.1.- nullità dell'avviso di notifica impugnato per violazione dell'art. 32 c. 1 let. a) del D.Lgs. n. 46/1999 e dell'art. 6 c. 5 della L. n. 212/2000; stante la mancata previa notificazione dell'avviso bonario [REDACTED], richiamato a pag. 1 dell'avviso di notifica medesimo.

L'atto gravato è illegittimo e meritevole di annullamento poiché non è stato preceduto dalla notifica dell'avviso bonario in esso richiamato, in violazione delle disposizioni normative – indicate in rubrica – dirette a consentire al contribuente di conoscere le ragioni sottese alla pretesa impositiva al fine di poter prendere su di esse;

2.2.- nullità dell'Avviso di notifica impugnato per violazione dell'art. 1, c. 87, della L. n. 549/1995 e dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 - difetto di sottoscrizione.

L'Avviso di notifica reca a metà di pag. 2, quale "firma", la seguente dicitura: "Il Responsabile del Procedimento [REDACTED] (Nel presente atto la firma è omessa ai sensi dell'art. 1 comma 87 della Legge n. 549/1995 e dell'art. 3 del DLGS 39/1993)".

Ebbene, il gravato atto deve ritenersi viziato per difetto di sottoscrizione giacché in esso non è stato né

menzionato né allegato il provvedimento di livello dirigenziale da cui risultano la nomina del funzionario responsabile e la fonte dei dati, in violazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 87, della Legge n. 549/1995, nonché è stata omessa l'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione dell'atto prescritta dall'art. 3 del D.Lgs. 39/1993;

2.3.- nullità dell'Avviso di notifica impugnato per violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990; nonché per violazione degli artt. 7 e 17 della L. n. 212/2000. Plurimi vizi di motivazione dell'atto.

L'avviso di notifica impugnato è altresì viziato sotto il profilo motivazionale poiché omette di indicare le ragioni per le quali la ricorrente è tenuta alla corresponsione del contributo consortile, nonché riporta degli estremi catastali identificativi del bene immobile tassato che sono errati;

2.4.- nullità dell'Avviso di notifica impugnato per violazione degli artt. 860 c.c., 10 e 11 del R.D. n. 215/1933, 125 del R.D. n. 368/1904 e 12 della L.R. n. 36/1996. Mancato rispetto, nella stesura dell'Avviso impugnato, del " [REDACTED] " nonché dello "Statuto" consortile del [REDACTED]

Il contributo di [REDACTED] non è dovuto in quanto l'immobile colpito da imposizione, pur essendo ricompreso all'interno del perimetro di contribuenza, non ha trae alcun beneficio dall'operato del Consorzio, bensì si serve e beneficia dei servizi resi dall'Azienda Regionale delle Attività Produttive (ARAP), tra i quali, quelli relativi alla regimazione delle acque, che la [REDACTED] S.p.A. provvede a remunerare regolarmente.

§

3.- Costituzione e difesa della parte resistente.

Il Consorzio [REDACTED] costituitosi in giudizio, ha diffusamente contestato la fondatezza del ricorso, concludendo nei sensi trascritti in epigrafe.

Sulla mancata previa notifica dell'avviso bonario richiamato a pag. 1 dell'avviso di notifica, parte resistente ha replicato che prima del gravato atto sono stati regolarmente notificati sia l'avviso bonario in esso richiamato sia un ulteriore sollecito di pagamento bonario del [REDACTED] e che, anche laddove si ritenesse insussistente la notifica di essi, in ogni caso, ciò non inficerebbe la validità del gravato avviso di notifica poiché difetta un obbligo assoluto e generalizzato di notifica dei predetti avvisi bonari.

Sul difetto di sottoscrizione dell'atto impugnato, il Consorzio resistente ha dedotto l'infondatezza della doglianza in quanto l'atto oppugnato reca il nominativo del soggetto responsabile e ciò è sufficiente a legittimare lo stesso in punto di sottoscrizione, pur in assenza di firma autografa.

Sul difetto di motivazione, il resistente ha rilevato che l'avviso di notifica è adeguatamente motivato poiché in esso sono indicati il numero dell'avviso di pagamento al quale esso si riferisce, con il relativo dettaglio, i dati catastali degli immobili oggetto di imposizione consortile, il reddito dominicale, il tipo di tributo, la base imponibile relativa al tributo, l'indice di beneficio finale per zona omogenea, l'aliquota cioè l'imposta unitaria per tributo ed infine l'equazione matematica di calcolo.

Sul mancato rispetto dell'art. 860 c.c., del Piano di classifica e dello Statuto, il Consorzio ha rappresentato che l'inclusione dell'immobile all'interno del perimetro di contribuenza e la presenza di un Piano di classifica, regolarmente adottato ed approvato, rende l'imposizione assolutamente legittima ed esonera il Consorzio dall'onere probatorio relativo al beneficio derivante dalla bonifica in favore degli immobili compresi nel perimetro di contribuenza.

§

4.- Fase processuale.

Parte ricorrente ha presentato memoria illustrativa.

All'udienza odierna la causa è stata posta in deliberazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

Per il principio processuale c.d. della ragione più liquida, la domanda può essere accolta o respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre (tale principio – ricavabile dagli artt. 24 e 111 Cost., in ragione delle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio – costituisce ormai diritto vivente: cfr. Cass., SS.UU., 8 maggio 2014, n. 9936 [“In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della “res” da parte del danneggiato)], Cass. n. 12002/2014 [“Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre"], e fra le ultime Cass. n. 32650/2021; v., per la giurisprudenza di merito, Trib. Vercelli 9 maggio 2016, Trib. Reggio Emilia 27 maggio 2015, Trib. Belluno 30 dicembre 2013, Trib. Piacenza 16 febbraio 2011 (tutte reperibili sul sito internet www.ilcaso.it)).

Orbene, nel caso di specie sono dirimenti le argomentazioni svolte con il quarto motivo di ricorso e quindi la causa può essere immediatamente decisa nel merito sulla scorta delle stesse, prescindendosi dallo scrutinio delle ulteriori questioni, ancorché aventi natura preliminare di merito e-o pregiudiziale processuale.

In effetti, la ricorrente ha dedotto, con il suddetto motivo, che l'immobile oggetto di imposizione non trae alcuna utilità o vantaggio dalle opere realizzate e-o dalle attività svolte dal Consorzio convenuto, bensì beneficia dell'opera prestata in suo favore dall'ARAP - Azienda Regionale delle Attività Produttive.

Al riguardo, deve rammentarsi che la Suprema Corte, con orientamento consolidato, ha più volte affermato il principio secondo cui in tema di contributi consortili, quando la cartella o l'ingiunzione emessa per la loro riscossione sia motivata con riferimento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, nessun onere probatorio grava sul Consorzio circa l'esistenza di un vantaggio diretto e specifico derivante agli immobili compresi nel piano dalle opere di bonifica, ma tale inversione dell'onere probatorio realizza una presunzione iuris tantum e non iuris et de iure (che può derivare solo dalla legge), per cui non viene meno il diritto del contribuente di fornire nel giudizio tributario la prova contraria, anche se non abbia impugnato il piano in sede amministrativa, stante la possibilità per il giudice tributario, avvalendosi dei poteri officiosi dell'art 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di disapplicare un regolamento od un atto amministrativo generale ove ritenuto illegittimo in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva

l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente. Ne deriva che il contribuente è ammesso a provare in giudizio l'insussistenza del beneficio, sia sotto il profilo della sua inesistenza, con conseguente illegittimità del piano, in ordine a tale punto specifico, e correlativa disapplicazione dello stesso, sia in ordine ai criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei confronti dell'onerato (cfr., ex multis, Cass., nn. 17066/2010, 9099/2012, 9511/2018, 6839/2020 e 11431/2022).

Ebbene, nel caso di specie la ████████████████████ S.p.A. ha assolto al suddetto onere probatorio su di esso gravante, versando in atti la documentazione (cfr. docc. da 6 a 9 prodotti da parte ricorrente) comprovante la prestazione, in suo favore, da parte della ARAP, di una serie di servizi, tra i quali, quello di fornitura e distribuzione di acqua potabile, nonché di fognatura e depurazione impianti a beneficio dell'immobile tassato.

Deve, pertanto, escludersi che il Consorzio abbia potuto svolgere tali servizi e, inoltre, non sono risultati altri servizi e/o attività espletati dal medesimo Ente a beneficio della società ricorrente.

#

Le considerazioni svoltesi portano all'accoglimento del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Chieti, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, così provvede:

accoglie il ricorso e condanna il Consorzio al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 60,00 per spese ed € 500,00 per onorari, oltre accessori di legge, se dovuti.

Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 18 aprile 2023.

Il giudice-estensore

(Giuseppe Gialloredo)

IL PRESIDENTE

(Dott. Ciro RIVIEZZO)